



IL TRIBUNALE DI SALERNO

III Sezione Civile.

così composto :

dott. Salvatore RUSSO	Presidente
dott. Giorgio JACHIA	Giudice
dott. Guerino IANNICELLI	Giudice del

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente:

DECRETO

nel procedimento civile, iscritto al n. 3588 del Ruolo Affari Civili contenziosi dell'anno 2010, vertente

**IL CASO.it**

TRA

~~\_\_\_\_\_~~ I., con sede in Salerno alla via ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del rapp.te legale p.t. ~~\_\_\_\_\_~~

rappresentata e difesa dall'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ del foro di Vallo della Lucania, per procura in calce al ricorso, ed elette dom.ta in Salerno al corso ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~, presso lo studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~

- ricorrente -

II

~~\_\_\_\_\_~~

elette dom.to in Salerno alla via ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~, presso lo studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~, che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva;

**OGGETTO** : controversia sul conto di gestione del curatore fallimentare.

Il rappresentante legale della società ~~\_\_\_\_\_~~, dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 38/09, revocata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1045/09, depositata il 5.11.2009, propone contestazioni al conto di gestione presentato dal curatore al giudice delegato in data 22.1.2010 e chiede:

che il collegio, accertata l'illegittimità degli atti di gestione, rigetti l'approvazione del conto. Espone, nel ricorso iscritto a ruolo ex art. 116 comma 4 seconda parte l. fall., tre motivi di impugnazione, per:

1. omessa predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104 ter l. fall.;

### IL CASO.it

2. omessa nomina del comitato dei creditori (ancorché provvisorio);

3. proposizione di un'azione revocatoria nei confronti di terzi nonostante:

- a) la pendenza del procedimento di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Salerno;
- b) il mancato accertamento di un eventuale passivo fallimentare (l'udienza di verifica non si era ancora tenuta), tale da giustificare l'azione giudiziaria;
- c) la mancanza di fondi della procedura;
- d) l'insussistenza del programma di liquidazione, neanche sottoposto all'approvazione sussidiaria del giudice delegato.

Il curatore, costituitosi in giudizio, eccepisce la carenza di interesse ad agire ex art. 100 e.p.c., in mancanza di prospettazione di un danno risarcibile attuale e concreto e anche solo potenziale. Nel merito, osserva: la legge fallimentare indica il termine iniziale entro il quale presentare il programma di liquidazione nella data di deposito dell'inventario, che non era stato ancora redatto per mancanza di beni da inventariare, stante l'ineffettività della sede legale; la nomina del comitato dei creditori è atto del giudice delegato e non del curatore e, comunque, non poteva che attendere gli esiti della verifica, considerato che il fallimento era stato dichiarato su istanza di un solo creditore ricorrente; l'azione revocatoria fallimentare, autorizzata dal giudice delegato, aveva ad oggetto il contratto di compravendita intercorso tra società appartenenti alla stessa famiglia ~~XXXXXX~~ (la società alienante ~~XXXXXX~~ s.r.l. e l'acquirente ~~XXXXXX~~ s.r.l.), come anche la società subacquirente (~~XXXXXX~~ s.r.l., amministrata dalla moglie del ~~XXXXXX~~), attraverso il quale il ~~XXXXXX~~, figlio dell'amministratore ~~XXXXXX~~, ha sottratto beni della società fallita, con condotta che, in mancanza di accoglimento del reclamo, avrebbe dato luogo ad un procedimento penale.

All'udienza camerale del 18.5.2010 la società ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del curatore, costituitosi in proprio.

L'esame di quest'ultima eccezione, di natura processuale, come anche della contrapposta eccezione difensiva inerente il difetto della condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., deve essere anteposto al merito e richiede qualche precisazione sugli arresti della giurisprudenza di legittimità in merito alla natura e all'oggetto del giudizio d'impugnazione del conto reso dal curatore del fallimento.

### IL CASO.it

La Suprema Corte ha affermato che la finalità del rendiconto del curatore consiste nel valutare la correttezza del suo operato nella gestione di interessi altrui, ma anche, laddove la gestione sia destinata a proseguire per il subentro di un nuovo curatore o il ritorno *in bonis* dell'impresa alla chiusura della procedura, nel garantire la necessaria continuità contabile, raccordando i dati della gestione affidata al curatore uscente con la contabilità della fase successiva (Cass., sez. I, 13/6/2008 n. 16019). In considerazione di tali obiettivi, il giudizio che si instaura a seguito delle contestazioni mosse al conto presentato e del mancato componimento della controversia, può investire non solo la verifica propriamente contabile della gestione, di per sé sufficiente per la seconda funzione indicata, ma anche il controllo generale sull'opera prestata dal curatore, sui risultati da lui ottenuti e sulla sollecitudine impiegata nel compimento delle attività che gli competono (giurisprudenza costante, da ultimo Cass., 10/9/2007 n. 18940; Cass., 29/11/2004, n. 22472). I due piani vanno, perciò, tenuti distinti: l'irregolarità contabile (errori materiali, omissioni, criteri di conteggio, mancanza di documenti relativi ad operazioni comunque risultanti *aliunde*, ecc), di natura formale, e la *mala gestio*, di natura sostanziale, in quanto potenzialmente lesiva degli interessi affidati alle cure dell'organo fallimentare.

In questa seconda ipotesi, ove cioè si contesti l'operato del curatore, la sua corrispondenza ai precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesti per l'esercizio della carica, e gli esiti che ne sono conseguiti, il giudizio di impugnazione del conto di gestione non può risolversi in un controllo fine a sé stesso, in un accertamento di comportamenti commissivi od omissivi non aventi conseguenze lesive nella sfera giuridica del fallito, della massa dei creditori o di singoli creditori. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che vi è un

legame logico tra il giudizio di rendiconto e l'azione di responsabilità del curatore, di cui all'art. 38 l. fall., che all'ultimo comma richiama significativamente l'obbligo del curatore cessato di rendere il conto ex art. 116 l. fall., sicché *"la decisione se approvare o meno il conto si giustifica ed assume concreto significato solo a condizione di avere sullo sfondo il tema dell'eventuale responsabilità del curatore"*. Ciò vuol dire che l'interesse di colui che contesta il conto per *mala gestio* e chiede, nel relativo giudizio, che non venga approvato, non può essere quello *"di infliggere al curatore disonesto, negligente o incapace una sanzione di ordine morale ma occorre che l'accertamento sia idoneo a dar vita ad un (eventualmente successivo) giudizio di responsabilità, finalizzato al risarcimento del danno in favore dell'avente diritto. Se un danno non fosse neppure configurabile, e quindi se non ne fosse allegata e dimostrata almeno l'esistenza potenziale (potendosi poi dimostrare la precisa consistenza nell'eventuale successiva causa di responsabilità), l'impugnazione del conto non si giustificherebbe, perché difetterebbe la prova dell'interesse a dar vita al giudizio che ne consegue"* (Cass. n. 16019/08, citata).

### IL CASO.it

Da tali principi la Corte di legittimità (Cass. n. 16019/08, citata) trae i seguenti corollari: a) colui che contesta il conto per *mala gestio* deve offrire la rappresentazione di un danno almeno potenziale (*"deve essere dedotta e dimostrata l'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale inferto al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare la contestazione del conto"*), con la conseguenza che il mancato assolvimento all'onere di allegazione determina l'inammissibilità della domanda di non approvazione del conto per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.; b) si deve escludere *"l'eventualità che detto giudizio possa esser promosso in difetto di contestazioni di parte, per iniziativa unicamente del giudice delegato il quale ritenga il conto non meritevole di approvazione, dando vita ad un'ipotesi di "giurisdizione senza azione": ipotesi ancor meno plausibile alla luce del principio di terzietà ed imparzialità del giudice oggi espressamente enunciato dall'art. 111 Cost."*; c) l'azione di responsabilità può essere proposta cumulativamente con l'azione di

impugnazione del conto ma può essere anche successiva, trattandosi di azioni distinte sebbene connesse e, come tali, suscettibili di riunione; d) nel caso in cui il giudizio di impugnazione del conto non contenga anche l'azione di responsabilità, non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzato a seguito della *mala gestio* del curatore, "essendo sufficiente che venga dedotta e dimostrata la potenzialità dannosa dei fatti imputati al curatore, in termini sostanzialmente non dissimili da quel che si richiede per una pronuncia di condanna generica (fermo restando che il giudizio di rendiconto, nella sua specifica singolarità, non è comunque destinato a concludersi con una pronuncia di condanna)".

Nel caso di specie, le contestazioni al conto di gestione non consistono in irregolarità formali delle poste contabili (quali errori od omissioni nelle singole voci delle entrate, delle uscite o nel saldo finale) né in irregolarità sostanziali (quali l'esposizione di operazioni contabili prive di documenti giustificativi) bensì, secondo la prospettazione della ricorrente, nel non aver adempiuto ai doveri (omessa predisposizione del programma di liquidazione e di nomina del comitato dei creditori) e nell'aver posto in essere un atto (proposizione di un'azione revocatoria) in mancanza delle condizioni richieste dalla legge (non prevista in un programma di liquidazione) o dalla diligenza del caso concreto (in pendenza del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ed in mancanza di un passivo accertato nonché di fondi disponibili).

### **IL CASO.it**

Ebbene, alla luce dei principi di diritto enunciati, la controversia vertente esclusivamente sull'attività di gestione, per le due condotte omissive e per quella commissiva, e non sulla regolarità formale e sostanziale delle poste contabili, da un lato fonda indiscutibilmente la legittimazione passiva del curatore in proprio, trattandosi di giudizio contenzioso instaurato su contestazioni di *mala gestio*, e dall'altro richiede l'includibile condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c. Sotto questo secondo aspetto, colui che contesta al curatore l'inadempimento di doveri imposti dalla legge o dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico è tenuto, pena l'inammissibilità del giudizio di conto, a prospettare il danno cagionato nella sua sfera patrimoniale, sia pure solo potenziale. Tale onere deve essere assolto in maniera specifica,

non in base ad una mera riserva di successiva proposizione di un'azione di responsabilità, onde consentire il controllo del giudice sulla sussistenza della condizione dell'azione. Nel caso in esame, la società ricorrente non ha dedotto in giudizio alcuna lesione potenziale dei propri interessi patrimoniali, né in termini di danno emergente né di lucro cessante, quale conseguenza delle condotte contestate all'organo fallimentare. Di qui l'inammissibilità della domanda di non approvazione del conto per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.

Il curatore chiede la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese processuali e al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura di euro 15.000,00.

### **IL CASO.it**

Va premesso che entrambe le domande sono ammissibili, in quanto il principio di soccombenza, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 91 e 96 c.p.c., opera in tutti i procedimenti contenziosi, non solo nel rito ordinario o speciale concluso con sentenza ma anche nel procedimento camerale che, come quello in esame, non ha natura di volontaria giurisdizione; tenuto conto, altresì, che, secondo giurisprudenza pacifica, la domanda di responsabilità aggravata deve essere fatta valere necessariamente nel processo in cui i danni si sono prodotti (Cass. 28.2.2000 n. 2216).

Ciò posto, il regolamento delle spese processuali deve prevedere la condanna della società soccombente, non potendosi ravvisare motivi per la compensazione parziale o integrale delle spese. Quanto ai diritti di procuratore, la liquidazione deve essere conforme alla nota spese presentata dal resistente, corrispondente al valore della causa (indeterminabile) e con esclusione delle voci relative alle deduzioni difensive d'udienza, all'assistenza alla parte comparsa in giudizio, alla precisazione delle conclusioni ed esame conclusioni avverse. Quanto agli onerari, vanno liquidate le voci indicate nella misura della media tariffaria.

La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede, oltre alle considerazioni in merito all'insussistenza della condizione dell'azione, anche l'esame del merito delle contestazioni, che investono direttamente i fatti

costitutivi del diritto al risarcimento dei danni, quali la colpa grave del soccombente nella proposizione dell'azione ed il danno patito:

Ritiene il collegio che sussistono, in concreto, sia la condotta lesiva della società ricorrente, valutabile in termini di colpa grave, che l'evento dannoso cagionato attraverso la proposizione dell'azione, non solo inammissibile ex art. 100 c.p.c. ma anche infondata negli addebiti di negligenza contestati al curatore.

### **IL CASO.it**

Ed infatti, i primi due addebiti, riguardanti condotte omissive, non integrano alcuna violazione di doveri imposti dalla legge. E' sufficiente, a tal proposito, la sola lettura delle disposizioni della legge fallimentare. L'art. 104-ter comma 1 l. fall. dispone che il curatore predispone il programma di liquidazione "entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario". Premesso che trattasi di termine ordinatorio e non perentorio, comunque la previsione legislativa di un dovere di ufficio collegato ad un termine finale fa sì che tale dovere non possa dirsi inadempito fino alla scadenza del termine. Nella specie, il termine non solo non è scaduto ma non ha avuto neppure inizio, poiché nessun bene è stato rinvenuto presso la sede legale, che il curatore ha constatato essere ineffettiva, né risultano altre sedi dell'impresa o beni altrove allocati. Quanto al comitato dei creditori, l'art. 40 commi 1 e 2 l. fall. ne prevede la nomina da parte del giudice delegato, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la loro disponibilità o indicato altri nominativi, ed è composto da almeno tre membri. Posto che, sul punto, si può in astratto contestare al curatore solo di non aver chiesto la nomina, spettante al giudice delegato, o di non averlo informato dell'esistenza di dichiarazioni di disponibilità e non già di non aver nominato il comitato, in concreto neanche tale ipotetico addebito può essere ragionevolmente mosso al curatore nelle condizioni date. Mancano, infatti, i presupposti per la costituzione di un comitato, che richiede almeno tre creditori che abbiano dato la loro disponibilità a farne parte o indicato altri nominativi di creditori.

Il terzo addebito di *mala gestio* è palesemente infondato. La proposizione di un'azione revocatoria fallimentare, in presenza delle condizioni previste dall'art. 67 l. fall. è un preciso dovere del curatore. Essa richiede solo

L'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25 comma 1 n. 6 e 31 comma 2 l. fall. Tale atto è il solo requisito richiesto dalla legge per l'integrazione della legittimazione processuale del curatore e non anche l'approvazione di un programma di liquidazione che ne preveda l'esercizio. Quest'ultimo non è *condicio iuris* di validità dell'atto compiuto ma ha una valenza, esclusivamente interna alla procedura fallimentare e lo scopo di pianificazione delle attività liquidatorie e di intervento nella gestione della procedura del comitato dei creditori in funzione di esercizio dei poteri autorizzatori conferiti dalla legge e dei compiti di vigilanza sull'operato del curatore, di cui agli artt. 31 comma 1 e 41 comma 1 l. fall. In mancanza di un comitato dei creditori, per impossibilità di costituzione, l'autorizzazione del giudice delegato alla proposizione dell'azione, tiene luogo anche del programma di liquidazione e dell'approvazione del comitato dei creditori, trattandosi di atto di esercizio, nel contempo, del potere autorizzatorio proprio del giudice delegato di cui agli artt. 25 comma 1 n. 6 e 31 comma 2 l. fall. e dei poteri suppletivi del comitato dei creditori, conferiti al giudice delegato dall'art. 41 comma 4 l. fall. L'atto del giudice delegato, inoltre, assume valenza sostitutiva del programma in particolar modo nei casi in cui, come quello in questione, non vi siano attività liquidatorie di beni né altre attività recuperatorie o revocatorie da compiere.

### **IL CASO.it**

Nella vicenda in esame, il curatore ha agito in giudizio in base ad un decreto di autorizzazione del giudice delegato del 24.9.2009, emesso in assenza di un comitato dei creditori, che non poteva essere costituito per le ragioni indicate. Ciò significa che l'atto compiuto dal curatore è perfettamente valido, in quanto l'atto di programmazione deve intendersi sostituito dall'autorizzazione del giudice delegato.

Le altre censure all'iniziativa del curatore (la proposizione del giudizio in pendenza del procedimento di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Salerno e prima di accertamento del passivo fallimentare, nonché la mancanza di fondi della procedura) non configurano ipotesi di invalidità dell'atto, che non postula tali presupposti nella disciplina fallimentare. La natura delle doglianze, che esclude la possibilità di ravvisare violazione di doveri imposti dalla legge,



## IL CASO.it

investe piuttosto il sindacato sull'osservanza del generale dovere di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sotto il profilo della violazione del criterio della prudenza. Ma anche sotto tale aspetto, la condotta del curatore non presta il fianco a censure. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 l. fall., il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 sulla sospensione, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, della liquidazione dell'attivo su richiesta di parte ovvero del curatore. Ciò vale a dire non solo che le attività gestorie proseguono, senza alcun limite che quello imposto dalla Corte di Appello, ma anche, di converso, che il loro compimento è imposto dal dovere del curatore di sollecito svolgimento degli atti del suo ufficio, in osservanza del canone costituzionale della ragionevole durata dei processi, di cui all'art. 111 comma 2 Cost. Neppure era formulabile, nel caso in esame, un prevedibile accoglimento del reclamo, dipeso da una rivalutazione dello stato di insolvenza fondata sull'esistenza di un unico inadempimento e dalla carenza dell'emersione di ulteriori poste debitorie (pag. 22 della sentenza della Corte di Appello). Circostanza quest'ultima, non aderente alle acquisizioni in corso di procedura fallimentare. Ed infatti, in data anteriore all'udienza collegiale di discussione del reclamo (22.10.2009), il curatore aveva depositato, in data 9.10.2009, due relazioni sulla notifica ricevuta di ben 14 cartelle esattoriali per omissioni tributarie, previdenziali e sanzioni amministrative, non considerate dal giudice del reclamo per mancata acquisizione d'ufficio del fascicolo fallimentare. La circostanza vale anche ad escludere un'imprudenza nella proposizione dell'azione anteriore all'accertamento del passivo, certamente sussistente in ragione delle iscrizioni a ruolo, senza considerare che hanno presentato domanda di ammissione al passivo n. 5 creditori, tra cui altri due creditori per importi rilevanti (B.N.L. s.p.a. per uno scoperto di conti correnti di euro 122.424,47; M.P.S. s.p.a. per un credito di euro 952.000,00 da fidejussione prestata per debito altrui). La mancanza di fondi della procedura, poi, non è argomento di alcun rilievo ai fini della proposizione dell'azione fallimentare.

L'azione revocatoria era, anzi, doverosa ed impellente, stante il vulnus alle ragioni dei creditori, ravvisabile nell'atto impugnato ed il pericolo di ulteriore

pregiudizio dall'eventuale ritardo. La revocatoria è stata proposta per la dichiarazione di inefficacia di un contratto di vendita di un ramo d'azienda, comprendente l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare della società ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ s.r.l., stipulato in data 24.10.2008, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in evidente conflitto di interessi da ~~XXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ nella duplice qualità di amministratore della società alienante e di procuratore generale della società acquirente. Con tale atto, la società ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ s.r.l. è stata svuotata del proprio patrimonio, con rilevante pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori. Vi era, inoltre, la necessità di intervenire prontamente per la proposizione dell'azione revocatoria, e la trascrizione della domanda giudiziale, poiché dopo la dichiarazione di fallimento, in data 31.7.2009, la società acquirente, partecipata dalla società fallita nella quota del 50%, ha a sua volta alienato ad altra società (~~XXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l.) non solo il ramo d'azienda ma anche gli altri immobili di sua proprietà, aggravando il pregiudizio per la società fallita che, in quanto titolare del 50% delle quote della ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ s.r.l., ha subito un'ulteriore e definitivo svuotamento del proprio patrimonio. Di fronte a tali condotte, di indubbia rilevanza sul piano della responsabilità penale di ~~XXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ per la distrazioni di beni e della responsabilità civile art. 1461 fall., il curatore non poteva non registrare, ed intervenire senza ritardo, l'esposizione della massa dei creditori al pericolo di perdita definitiva dei beni illecitamente sottratti. Sicché, la prontezza del curatore è pienamente conforme al dovere di diligenza nell'esercizio delle sue funzioni, contrariamente a quanto contestato dalla società.

### IL CASO.ii

In definitiva, le contestazioni al conto di gestione sono del tutto infondate nel merito, oltre che inammissibili per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.

Risultano, pertanto, pienamente integrate le condizioni oggettive (soccumbenza nel giudizio) e soggettive (l'aver agito con colpa grave) della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Con riferimento, poi, al danno, le modifiche apportate all'art. 96 c.p.c. dall'art. 45 comma 12 della legge 18.6.2009 n. 69, che ha inserito un terzo comma, ne consentono la liquidazione, anche d'ufficio ed in via equitativa.

Prima della modifica, la giurisprudenza della Suprema Corte si era attestata sulla necessità della prova del danno e sull'affermazione che è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Secondo tale principio, il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stato costretta a contrastare una iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (così: Cass. 4 novembre 2005 n. 21393). Si precisava che la liquidazione del danno da responsabilità aggravata postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 12.12.2005 n. 27383; Cass. 19.7.2004 n. 13355). I principi di diritto che il giudice di legittimità ha tratto dalla lettura dell'art. 96 c.p.c., nel testo anteriore alla legge n. 69/09, non rispondono più all'attuale formulazione della norma che, con l'inserimento della previsione di liquidazione d'ufficio ed equitativa nel nuovo terzo comma, svincola l'accertamento del danno dall'onere di allegazione e di prova e rimette al giudice la valutazione di sussistenza del danno in ragione delle modalità e delle circostanze dell'abuso del diritto d'azione. In altri termini, l'aver subito un'azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., può configurare, di per sé e secondo le circostanze del caso, un danno risarcibile. Si è inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d'azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24.3.2001 n. 89 (c.d. legge Pinto).

### **IL CASO.it**

Nel caso di specie, ritiene il collegio che la richiesta di condanna per responsabilità aggravata debba essere accolta, sussistendo nel caso concreto.

oltre agli elementi oggettivi e soggettivi dell'abuso di azione, anche il danno risarcibile. Tale danno si ravvisa nell'aver costretto il curatore a subire contestazioni di negligenze e violazioni di doveri d'ufficio per condotte non solo perfettamente legittime ma anche del tutto conformi ai criteri di diligenza e di operosità richiesti dall'incarico e nella pretestuosità degli argomenti mossi contro una doverosa iniziativa giudiziaria per il recupero dei beni della società dichiarata fallita, sottratti dall'allora amministratore attraverso atti dispositivi rilevanti, nell'ambito di una procedura fallimentare, anche ai fini di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta. Il danno, in ragione della sua gravità, deve essere equitativamente liquidato in euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data di deposito del presente decreto al soddisfo.

PQM

Il Tribunale di Salerno, III sezione civile, decidendo nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3588/10 così provvede:

### IL CASO.it

1. dichiara l'inammissibilità della domanda di non approvazione del conto di gestione proposta dalla società ~~Wella Roma~~ s.r.l. e, per l'effetto, approva il conto di gestione presentato dal curatore, dott. ~~Salvatore Russo~~ ~~Salvatore Russo~~ al giudice delegato in data 22.1.2010;
2. condanna la società ~~Wella Roma~~ s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di ~~Wella Roma~~ che liquida in euro 757,00 per diritti ed euro 2.770,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali, in ragione del 12,5%, Cap ed iva come per legge;
3. condanna la società ~~Wella Roma~~ s.r.l. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore di ~~Wella Roma~~ che liquida in euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data di deposito del presente decreto al soddisfo.

Così deciso in data 26.5.2010

Il Giudice relatore

(dott. Guerino LANNICELLI)

Il Presidente

(dott. Salvatore RUSSO)

*Salvatore Russo*

